REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE

DETERMINAZIONE N. 8 Castagneto Po, 19/01/2024

CIG	*Anno*	*Impegno*	*Codice*	*Voce*	*Cap.*	*Art.*	*Creditore*	*Importo €*

Oggetto: ***PNRR – Misura M5C2 Investimento 3.1 – Sport ed Inclusione - CLUSTER 1 E 2. Parco dello sport e dell'educazione ambientale – Progetto definitivo redatto ai sensi del comma 5 dell'art. 48 D.L. 77/2022. Parere ai sensi del Piano d'Area.***

Premesso che

la Città di Torino – Dipartimento manutenzioni e servizi tecnici divisione manutenzioni servizio infrastrutture per il commercio e lo sport, con nota prot. 015397/2022 del 19/12/2022 (prot. di arrivo 5825 del 20/12/2022) aveva comunicato l'avvio di procedimento di conferenza dei servizi preliminare, ai sensi dell'art. 14, c. 3, della L. 241/90 in forma semplificata e con modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis della stessa legge, per l'esame del progetto di fattibilità tecnico-economica, relativo all'intervento "PNRR - Misura M5C2 investimento 3.1 – Sport ed inclusione - Cluster 1 e 2. Parco dello sport e dell'educazione Ambientale";

con tale comunicazione, la Città di Torino ha anche espressamente richiesto che il parere in sede di conferenza dei servizi, venisse espresso separatamente per il Cluster 1 e il Cluster 2, ossia i due raggruppamenti di opere;

l'intervento riguarda una vasta area, in parte compresa all'interno del Parco del Po piemontese, ossia la porzione a Ovest di Corso Luigi Sturzo, e, in parte, compresa all'interno di area contigua F5 ai sensi della L.R. 19/2009, ossia la porzione a Est di Corso Luigi Sturzo;

tutta la proposta di intervento ricade all'interno di superfici disciplinate dal Piano d'Area della fascia fluviale del Po, interessando in particolare zone N2 e zone T, entrambe in scheda progettuale n. 8;

relativamente allo stesso progetto, poiché la porzione ad area Parco naturale, ricade anche all'interno del sito RN 2000 Zona di protezione speciale IT1110070 "Meisino" (confluenza Po – Stura), la Città di Torino, con nota prot. 15276/2022 del 15/12/2022 (prot. di arrivo n. 5792 del 19/12/2022), ha altresì presentato istanza all'Ente di gestione per l'avvio della procedura di valutazione di incidenza; tale procedura è oggetto di un separato procedimento da parte dell'Ente stesso, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 19/2009 (e s.m.i.);

l'Ente Parco, con determinazione dirigenziale n. 28 del 1/2/2023, inviata alla Città di Torino con nota prot. 507 del 2/2/2023, ha espresso i propri pareri ai sensi dell'art. 26 della L.R. 19/2009 (e s.m.i.), ai fini della conferenza dei servizi preliminare ai sensi dell'art. 14 c. 3, della L.

241/90, convocata in forma semplificata e con modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis della medesima legge;

considerato che l'Ente Parco, con determinazione dirigenziale n. 112/2023, ha espresso parere positivo con prescrizioni di compatibilità al sopra richiamato Piano d'Area rispetto al progetto riformulato a seguito delle prescrizioni espresse con determinazione dirigenziale n.28/2023;

vista la documentazione integrativa predisposta dal proponente a seguito dei pareri pervenuti nell'ambito della Conferenza dei Servizi;

vista la documentazione di progetto definitivo, definita a seguito della conferenza dei servizi indetta con nota della città di Torino, protocollo Ente di Gestione nr. 6533 del 6.12.2023;

considerato che l'Ente-Parco ha un ruolo istituzionale disciplinato dalla L.R. n. 19/2009 e s.m.i., che ne definisce finalità e competenze, adottando una ben specifica nomenclatura riferita alla gestione delle Aree protette e della Rete Natura 2000, quali a titolo esemplificativo Parco naturale, Ente di gestione, Piano di gestione ecc..;

ravvisata la necessità di non ingenerare confusione tra soggetti e funzioni previsti dalla LR 19/2009 e s.m.i. e soggetti e funzioni individuati nell'ambito del progetto in oggetto, mantenendo distinte dall'Ente-Parco, e facilmente individuabili con differenti denominazioni, identità e compiti di chi opererà per la realizzazione e gestione del progetto;

visto il Piano d'Area approvato dal Consiglio Regionale con deliberazioni n. 982-4328 del 8/3/1995 e n.243-17401 del 30/5/2002;

dato atto che le attività previste nel progetto riformulato, sia in riferimento al CLUSTER 1 che al CLUSTER 2 risultano in linea generale compatibili con la pianificazione prevista all'interno del sopra richiamato Piano d'Area;

tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

vista la L.R. 28.7.2008, n. 23;

visti l'art. 6, l'art. 20 e l'art. 26, comma 12, della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.);

DETERMINA

- di esprimere, relativamente al progetto definitivo dell'intervento in oggetto, viste le modifiche apportate a seguito delle prescrizioni avanzate dall'Ente-Parco con la precedente determinazione dirigenziale n. 112/2023, per entrambi i CLUSTER parere favorevole subordinato alle seguenti prescrizioni:

  - il progetto sia ridenominato "Centro di educazione allo sport" o simili eliminando la parola Parco;

  - il Piano di Gestione assuma una denominazione differente per evitare confusioni con gli strumenti di pianificazione e gestione previsti dalla LR 19/2009;

  - il "Regolamento Parco", così denominato nella documentazione di progetto, riferito al complesso sportivo assuma una differente denominazione che lo distingua dal Regolamento di fruizione del Parco naturale del Po Piemontese;

  - il suddetto Regolamento non preveda in alcun modo il coinvolgimento dell'Ente-Parco nella gestione e nel controllo del complesso sportivo; il ruolo istituzionale dell'Ente-Parco è

disciplinato dalla L.R. 19/2009 e s.m.i. in merito alle attività di vigilanza e controllo sulle aree in gestione;

- lo stesso Regolamento individui delle soglie massime di affluenza ammissibile di fruitori sia per il Cluster 1 che per il Cluster 2 definite in accordo con l'Ente-Parco; il numero massimo di persone ammesse simultaneamente al percorso della zona umida non potrà essere superiore a 20, come prescritto nella DD 111/2023;

- il Regolamento di utilizzo dell'immobile della Cascina Malpensata vincoli la destinazione d'uso dei vari spazi, affinché risultino nel loro complesso funzionali ad un centro didattico – ambientale come prescritto nella DD 112/2023;

- il Regolamento riformulato venga sottoposto all'Ente-Parco per le verifiche di competenza, prima della sua approvazione e comunque prima della conclusione dei lavori.

Le prescrizioni hanno caratteristiche di obbligatorietà.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente-Parco, sul sito istituzionale **www.parcopopiemontese.it**

LA DIRETTRICE
EMANUELA SARZOTTI
Sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005

PUBBLICAZIONE ON LINE

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata sul sito dell'Ente www.parcopopiemontese.it per 15 giorni consecutivi, alla Sezione Albo Pretorio ALBO PRETORIO DIGITALE - Ente G. A. P. Po Piemontese (servizipubblicaamministrazione.it).